

COMMISSIONE III.

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **AVANZINI**

INDICE

	PAG.
Congedi :	
PRESIDENTE	149
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	149
Proposta di legge dei deputati Murgia e Guerrieri Emanuele (Discussione e rimessione all'Assemblea):	
Sospensione della discussione dei ricorsi pendenti avanti la Corte di cassazione proposti dagli imputati contro le sentenze delle Corti d'assise (780) . . .	150
PRESIDENTE	150, 151, 152
MURGIA, <i>Relatore</i>	150, 152
NOTARIANNI	150
MAXIA	150
FUMAGALLI	150
CAPALOZZA	150
ROCCHETTI	151
BORIONI	151
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . .	151
BUCCIARELLI DUCCI	152
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie (105).	152
PRESIDENTE	152
LECCISO	152
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	153, 155
CAPALOZZA, <i>Relatore per la minoranza</i>	154, 155
TAMBRONI	155

La seduta comincia alle 8.40.

Sono presenti :

Adonnino, Artale, Avanzini, Belloni, Bianco, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Camposarcuno, Concetti, D'Ambrosio, Diaz Laura, Facchin, Fietta, Fumagalli, Fusi, La Rocca, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Murgia, Notarianni, Pajetta Giuliano, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Tambroni.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Grassi, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

BUCCIARELLI DUCCI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amatucci, Guerrieri Emanuele, Perrone Capano e Salvatore.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Leone Giovanni, Caccuri e Murdaca sono temporaneamente sostituiti rispettivamente dai deputati Tambroni, D'Ambrosio e Notarianni.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

Discussione della proposta di legge dei deputati Murgia e Guerrieri Emanuele: Sospensione della discussione dei ricorsi pendenti avanti la Corte di Cassazione proposti dagli imputati contro le sentenze delle Corti d'assise (n. 780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Murgia e Guerrieri Emanuele: Sospensione della discussione dei ricorsi pendenti avanti la Corte di cassazione proposti dagli imputati contro le sentenze delle Corti d'assise.

L'onorevole Murgia, relatore, ha facoltà di riferire.

MURGIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi! L'esito della votazione su questa proposta di legge avrà un significato che va al di là dell'immediato e stretto limite della proposta stessa, va al di là, perché questa votazione rappresenterà il preannuncio di quella che sarà la sorte riservata alla riforma dei giudizi di assise, specialmente alla parte più profondamente innovatrice: quella della istituzione del giudizio di appello. In conseguenza, chi voterà a favore della sospensione, voterà a favore del disegno di legge che istituisce l'appello, e chi voterà contro, dimostrerà la sua ostilità al giudizio di appello.

Ho cercato di sondare tra i diversi esponenti dei vari gruppi quale sarà l'atteggiamento circa questa proposta. L'onorevole Capalozza è favorevole e noi democristiani la approviamo all'unanimità, a quanto mi risulta. Quindi, la possibilità che la proposta venga respinta non mi pare vi sia. Invito perciò a votarla all'unanimità, in modo che la Cassazione veda in questo voto compatto il grado di certezza che attende la legge quando sarà votata, poiché ove vi fossero delle perplessità, ove la maggioranza fosse leggera, la Cassazione potrebbe ritenere imprudente sospendere la discussione dei ricorsi.

Questa proposta ha vasti consensi nell'opinione pubblica, nel campo della scienza, presso i magistrati e gli avvocati, e mi pare che vi sia unanimità di consensi, sia nella Commissione, che rappresenta tutti i settori dell'Assemblea, sia nell'opinione pubblica in generale.

Motivi per respingerla, anche contingenti, non vi sono, perché è previsto che la sospensione non si applica quando l'imputato faccia espressa richiesta di discussione del proprio ricorso.

È opportuno quindi che la proposta sia approvata all'unanimità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NOTARIANNI. Io sono senz'altro favorevole alla proposta di legge. Credo che il ministro della giustizia dovrebbe comunicare alla Corte di cassazione di sospendere questi giudizi, in attesa che questa proposta di legge divenga legge perfetta, poiché essa dovrà poi passare al Senato. Ciò suggerisco in linea pratica.

MAXIA. Ritengo che il disegno di legge che è allo studio del Governo per l'accoglimento del grado di appello nei confronti delle sentenze delle Assise, sia una proposta, non solo accoglibile, ma soprattutto completamente indipendente dalla proposta di legge in esame. Io mi preoccupo solo di una questione: non vorrei che attraverso una consimile proposta di legge noi instaurassimo un principio per cui l'accoglimento di un disegno di legge di larga portata venisse senz'altro impegnato con l'approvazione di una proposta che, in sostanza, lo presuppone.

È una questione pratica di ermeneutica, anche giuridica. Si ha l'impressione che si voglia fare una proposta per determinati casi specifici. È mai possibile che questa legge debba in qualche modo vincolare la volontà del Parlamento?

La Cassazione faccia il suo dovere, come sempre ha fatto. Se vi saranno degli imputati i quali potranno beneficiare, meglio; se non vi saranno, pazienza. Non mi pare che possiamo vincolare la nostra attività di legislatori di fronte a queste ipotesi.

Per questo non ritengo che la proposta, così come è formulata, debba essere accolta.

FUMAGALLI. Nel campo politico è tutt'altro che infrequente che un disegno di legge, che si riteneva con sicurezza che sarebbe stato accolto, non abbia trovato i consensi sperati e, quindi, sia stato respinto.

Per tale motivo, di massima, io sono contrario a far precorrere, ad una legge che non è stata ancora approvata, un'altra della quale la prima costituisce il logico presupposto. Mi sembra una condizione legislativa assai poco seria e generatrice di complicazioni innumerevoli.

Come si fa ad avanzare una proposta di questo genere fino a che non sappiamo che vi sia l'approvazione della Camera e del Senato per la nuova legge sulle Corti d'Assise? Per queste ragioni sono contrario.

CAPALOZZA. Prima di tutto debbo rettificare l'affermazione dell'onorevole Murgia,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

il quale ha detto che io sono d'accordo su questa proposta.

È esatto che in linea di massima, personalmente, io sono d'accordo; ma è opportuna qualche riserva e qualche osservazione. Per la verità io non avevo pensato a questo problema; poiché, però, stamani è venuta in esame la proposta, io ho posto attenzione alle sue conseguenze.

Mi preoccupo della posizione di quegli imputati i quali hanno la certezza, in seguito al giudizio di assise, che non si possa ritornare a discutere il merito. Non dobbiamo, quindi, fare solo il caso in cui l'imputato abbia un vantaggio dalla possibilità che il giudizio sia riesaminato nel merito.

La questione bisogna prenderla nell'insieme e non esaminarla da un punto di vista unilaterale. Evidentemente, a quell'imputato, il quale viene giudicato dalla Corte di assise con la legge che vige in questo momento, io temo che, accogliendo la proposta Murgia, si possa giungere a togliere il diritto che gli proviene dalla legislazione attuale. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di materia processuale penale, e quindi dobbiamo essere molto accorti. Faccio presente questo mio dubbio.

Comunque, aderiremmo alla proposta del collega Murgia, al solo fine di evitare una sperequazione tra i procedimenti pendenti e quelli futuri, senza in alcun modo vincolare l'atteggiamento della minoranza per quanto riguarda il giudizio di assise, a condizione che si consenta di integrare la dizione « salvo che gli imputati facciano espressa richiesta di discussione », con l'aggiunta « in qualsiasi momento ed anche quando la nuova legge sarà in vigore ».

ROCCHETTI. Ricordo che siamo in materia di diritto processuale penale, e quindi l'applicabilità immediata della norma nuova è un principio di legislazione generale: entrando in vigore una nuova legge che conceda l'appello a coloro che sono stati giudicati in Corte d'assise, costoro potranno inevitabilmente essere sottoposti a nuovo giudizio. Su questo non v'è possibilità di discussione.

Messo il punto sulla questione, è evidente che resta, come criterio di politica legislativa, da vedere se sia il caso di anticipare l'applicabilità di questa norma futura ai giudizi attuali. Io credo che sia il caso.

Dobbiamo partire dal punto di vista che, se anche oggi esistesse il secondo grado e venisse soppresso per sostituire il diretto

giudizio di Cassazione, questa norma entrarebbe immediatamente in applicazione.

Pertanto mi dichiaro favorevole alla proposta del collega Murgia per la questione di diritto e per la questione di politica legislativa a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Anch'io dichiaro di aderire alla proposta del collega Murgia. Il collega Capalozza parte dall'assunto che ci siano imputati che possano essere danneggiati dalla nuova proposta di legge.

In realtà, in novembre, io presumo, esaurita la discussione sui bilanci e sul progetto relativo alle locazioni, la Camera affronterà subito la discussione della riforma della Corte d'assise; per cui gli imputati si troveranno in questa disgraziata situazione: che chi sarà imputato, poniamo, prima del 30 novembre avrà solo un grado di giurisdizione, cioè la Cassazione, mentre chi sarà imputato 24 ore dopo si troverà in una situazione diversa.

BORIONI. La proposta riforma dei giudizi di Cassazione costituisce il riconoscimento di un eventuale difetto. Ora, riconoscere fin d'oggi l'eventuale difetto ed insistere nella continuazione di esso sarebbe enorme e intollerabile, specialmente in relazione alla situazione particolarmente grave in cui si trovano i condannati delle Corti di assise.

Piuttosto mi sembra che l'articolo 1 debba essere modificato. La dizione « è sospesa in attesa della già proposta riforma dei giudizi di Cassazione », non mi sembra eccessivamente corretta dal punto di vista tecnico, perché, in definitiva, lo stato in cui si trova la proposta non esclude che questa riforma possa anche non avvenire: se la volontà del Parlamento si manifestasse infatti in questo senso è certo che la riforma non si farebbe.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La Commissione è generalmente portata a decisioni favorevoli agli imputati, ma è necessario che tenga conto di molti elementi di fatto, prima di esprimere un voto in questa delicata materia. È esatto che il Governo ha presentato un disegno di legge di riforma dei giudizi dinanzi alle Corti di assise. Ma è vero anche che il Governo si è reso conto dell'esistenza di quelle questioni, che la proposta di legge Murgia intende risolvere: ha inserito nel disegno di legge, infatti, un articolo per il quale i ricorrenti in Cassazione contro sentenze di Corti di assise, non ancora passate in giudicato, avrebbero il diritto di convertire il ricorso in appello.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

Ora, voi dovete pensare che il disegno di legge è ancora all'esame del Parlamento, e voi sapete quanto tempo durino queste discussioni, specialmente quando in un disegno di legge siano implicite gravi questioni di principio. Come si può sospendere, in questa situazione, l'attività della magistratura e l'efficacia della legge vigente? Non si può sospendere tutto un ordinamento, in attesa di una legge futura che il Parlamento può emanare e potrà anche non emanare. Io mi rendo conto delle preoccupazioni dei proponenti, ma non credo si possa accettare una procedura legislativa di tal genere.

MURGIA, *Relatore*. Io voglio fermare l'attenzione dei colleghi solo su un punto. Non ho sentito una voce discorde sulla bontà di questo istituto. Pensate a quali conseguenze irreparabili andrebbero incontro coloro che domani, giudicati in Cassazione, fossero condannati all'ergastolo: quella sentenza metterebbe un sigillo definitivo sulla loro sventura.

L'onorevole Ministro, parlando privatamente con me, ha accennato alla possibilità molto prossima dell'approvazione della legge, tanto vero che si è parlato della possibilità di esaminarla in Commissione in sede legislativa. È o non è una esigenza sentita? Ricordatevi che vi sono dei sepolti vivi in carcere che attendono e che hanno l'estrema speranza soltanto nella approvazione di questa legge. Se siamo d'accordo, la approviamo rapidamente. Qui siamo i rappresentanti di tutte le correnti politiche. Se così è, perché non dobbiamo affrontare immediatamente la legge dopo la discussione dei bilanci? E se affrontiamo la legge dopo la discussione dei bilanci, quanto tempo potrà intercorrere fra l'approvazione della legge alla Camera e l'approvazione della legge al Senato? Si tratterà di pochi mesi. Abbiamo visto leggi approvate in due mesi. Un'altra proposta mia è stata approvata in un mese e mezzo. Potranno passare due, tre, quattro, anche cinque mesi, ma io dico che vale la pena comunque di attendere per salvare la sorte di quegli infelici che sono condannati irreparabilmente se il loro giudizio è basato sul merito e non sul puro diritto. Io credo di parlare a delle persone che vivono la vita quotidiana della giustizia. Se noi non chiediamo la sospensione dei ricorsi, quelle sentenze passano in giudicato e la conseguenza è evidente. È una cosa da nulla questa? Per noi è una pratica, ma per essi è la loro sorte.

BUCCIARELLI DUCCI. Presento formale richiesta di rinvio della proposta di legge all'Assemblea plenaria, firmata, ai sensi del-

l'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, da un quinto dei deputati componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la richiesta annunciata dall'onorevole Bucciarelli Ducci è corredata dal numero di firme prescritto dalla Costituzione. La discussione della proposta di legge Murgia è pertanto rimessa all'Assemblea. Mi riservo di darne comunicazione al Presidente della Camera.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie ».

Come i colleghi ricordano, nell'ultima seduta dedicata all'esame di questo disegno di legge, a conclusione della discussione su una proposta, da me avanzata, di stralcio dell'intero Capo VII, concernente i rapporti tra gli Istituti di edilizia popolare e i loro inquilini, gli onorevoli Capalozza, Fietta, Buzzelli, Gullo e Pajetta Giuliano presentarono il seguente articolo, sostitutivo dell'intero Capo VII:

« Fino alla emanazione della nuova legge che regolerà i rapporti di locazione dell'I.N.C.I.S., degli istituti per le case popolari e degli altri pubblici enti previsti nel testo unico della edilizia economica e popolare di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ai relativi contratti e alle relative concessioni si applicano le disposizioni di proroga previste dalla presente legge ».

Ora l'onorevole Lecciso presenta il seguente articolo, anch'esso sostitutivo dell'intero Capo VII:

« Con altra legge saranno regolati i rapporti tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari e l'Ente edilizio di Reggio Calabria ed i loro inquilini, anche per quanto riguarda la gestione e assegnazione degli alloggi nelle zone terremotate. »

« Sino all'emanazione della nuova legge le norme di cui al Capo VI, contenente disposizioni sugli sfratti, sono estese, in quanto applicabili, ai sopradetti rapporti ».

LECCISO. Col primo comma dell'articolo aggiuntivo ho inteso aderire in pieno alla proposta avanzata dall'onorevole Avanzini nell'ultima seduta, e cioè che con legge speciale venga al più presto regolata la materia che riguarda i rapporti dell'I.N.C.I.S.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

In attesa della nuova legge, si tratta di stabilire se il disegno di legge in esame deve estendersi a tutti i rapporti, per quel che concerne la proroga e gli sfratti. Nell'ultima seduta, l'onorevole Maxia rilevò che diverso era lo scopo dei due provvedimenti legislativi, in quanto con questo noi intendiamo di prorogare i rapporti fra privati, i rapporti da contratti scaduti, per evitare la speculazione e quel disagio che deriva dal rilascio dell'immobile. L'onorevole Fumagalli accennò ad un altro principio, al quale aderisco: e cioè che, al momento in cui noi ci avviamo alla libertà per quanto riguarda i rapporti di locazione, non sembra opportuno introdurre la proroga nei rapporti che in precedenza erano stati esclusi.

Tuttavia bisogna preoccuparsi che nel contempo, per effetto dell'applicazione della legge speciale sull'edilizia popolare, possano avvenire degli sfratti indiscriminati, mentre al Capo VI abbiamo elaborato e approvato disposizioni sugli sfratti e abbiamo devoluto ad una sola autorità, cioè al pretore, la competenza per regolare gli sfratti.

Ho introdotto la dizione « per quanto applicabili », perché mancherebbe in questi casi la sentenza, l'ordinanza, perché la legge sull'edilizia popolare non prevede l'intimazione del precetto, essendo sufficiente un semplice provvedimento amministrativo che disponga il rilascio. Il concetto mio è, in sostanza, questo: che il pretore è l'unica autorità che deve graduare gli sfratti, sicché, quando il procedimento viene espletato per inadempimento contrattuale o per altre ragioni previste dalla legge sull'edilizia popolare, allora l'I.N.C.I.S. o gli istituti per le case popolari o l'istituto di Reggio Calabria devono rivolgersi al pretore perché fissi il giorno dello sfratto.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei fare il punto sul complesso della discussione su questo Capo VII.

La questione è questa: noi ci siamo trovati in presenza di disposizioni che prevedevano aumenti di canoni per le locazioni di questi diversi istituti; sulla base di queste disposizioni di adeguamento monetario, erano stati presentati numerosi emendamenti che tendevano ad inserire questioni estranee alla materia della discussione.

Di tale natura erano gli emendamenti che concernevano il riscatto di queste case.

A questo proposito credo che sia necessario raggiungere subito un accordo: la materia del riscatto è assolutamente estranea all'oggetto del disegno di legge, e deve essere regolata con legge apposita e separata.

Accantonato questo problema, rimane ancora da vedere se si debba stralciare anche ogni altra disposizione del disegno di legge che concerne l'I.N.C.I.S. o se non sia più opportuno disporre almeno l'aumento dei canoni.

Quest'ultima soluzione si impone, perché ci troviamo in presenza di enti che procedono alla costruzione di alloggi e, se non vogliamo fare della semplice demagogia a danno di enti che cercano di costruire case per il popolo, dobbiamo dare a questi enti un fondamento finanziario che consenta loro di conseguire questo fine.

A questo punto cade l'osservazione della minoranza, che dice: se noi ci impegnamo a considerare il problema del riscatto in una legge futura, non possiamo intanto consentire che siano turbati gli attuali rapporti, in quanto gli inquilini hanno un'aspettativa legittima al riscatto. Questa preoccupazione è condivisa anche dall'onorevole Fietta.

A questa osservazione obietto che non possiamo fare troppe cose per anticipare questa legislazione futura, perché ci troviamo in presenza di rapporti piuttosto complicati. Tutti questi enti hanno ciascuno una diversa figura giuridica. Così, mentre le locazioni che alcuni istituti fanno sono vere e proprie locazioni a tipo civilistico, per l'I.N.C.I.S. non c'è dubbio che si tratta di pura e semplice concessione amministrativa.

Stando così le cose, dobbiamo guardare molto cautamente alla disciplina futura e, pur con lo scopo di anticipare con una norma di carattere morale la difesa dell'inquilino, non possiamo paralizzare l'attività amministrativa dell'I.N.C.I.S., la quale non è l'espressione della volontà o dell'arbitrio di un privato, ma è regolata in modo tassativo dalla legge, che prevede i casi in cui il contratto può cessare.

Non esiste quindi la preoccupazione che l'I.N.C.I.S. possa riprendere le case. No, l'I.N.C.I.S. può riprenderle soltanto in determinati casi fissati dalla legge. Si tratta in genere di avvicendamento tra funzionari trasferiti, e non possiamo pertanto non tener conto delle necessità dello Stato, che deve pur potersi muovere e muovere i propri funzionari.

Quindi, io penso che l'unica cosa che possiamo fare è quella di dire che costoro, quando devono lasciare l'abitazione, devono poter avere quella garanzia che è data dalla legge comune sugli sfratti.

A questo proposito mi permetto di osservare che l'inciso « in quanto applicabili » nel testo proposto dall'onorevole Lecciso signi-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

fica che si può agire solo e sempre sulla base di una sentenza o di una ordinanza.

Non dobbiamo dimenticare che per l'I.N.C.I.S. e gli istituti di case popolari esistono disposizioni legislative a carattere amministrativo del testo unico che stabiliscono forme di procedura assolutamente particolari per quanto riguarda gli sfratti.

L'inciso « in quanto applicabili » significherà allora che resta in vigore tutta la procedura di cognizione prevista nel testo unico, e che si applicano solo le norme sulla gradualità degli sfratti.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Ringrazio l'onorevole relatore della sua abbastanza lunga ed esauriente esposizione, la quale mi fornisce ulteriori elementi ed argomenti per mantenere fermo il mio punto di vista.

Faccio intanto rilevare che l'onorevole relatore si è riferito al caso del prefetto, del questore e dell'intendente di finanza. È strano che si debba avere riferimento a dei casi così eccezionali e così rari, poiché noi sappiamo che in Italia, questori, intendenti di finanza e prefetti non sono che poche centinaia in tutto, mentre il problema di cui ci occupiamo non riguarda quest'esigua minoranza, ma riguarda centinaia di migliaia di famiglie, quali sono quelle che oggi costituiscono gli inquilini dell'I.N.C.I.S., delle case popolari e degli altri istituti previsti e disciplinati dal testo unico della legge sull'edilizia economica e popolare.

L'onorevole Avanzini ricordava che la posizione di questo particolare inquilinato viene ad essere garantito dalle disposizioni del capo VI, le quali appunto dettano norme eccezionali per gli sfratti.

Ma non è affatto vero che l'articolo aggiuntivo Lecciso possa dare affidamento agli inquilini dell'I.N.C.I.S., ecc. della applicazione di quelle norme. L'onorevole Presidente dice di sì, perché è sicuro che in sei mesi noi faremo la legge speciale. Io dubito che, in questo termine, si potrà fare questa legge, la quale dipende da incontri preliminari, da studi piuttosto approfonditi, da contatti che devono essere effettuati con almeno due ministeri e che dovrà essere concretata in una proposta d'iniziativa parlamentare che verrà quando potrà venire, quando gli intensi lavori della Camera consentiranno ai colleghi di occuparsi *ex professo* della cosa, e che, una volta approvata (se sarà, come io spero, approvata) dovrà andare al Senato, dove potrà essere modificata sì da ritornare alla Camera.

Quindi, dicevo, non è vero che in sei mesi questa situazione potrà essere risolta; io me

lo auguro, ma non lo credo. D'altra parte, anche se in pratica entro sei mesi si potrà arrivare alla pubblicazione della legge, chi dice che le disposizioni sugli sfratti garantiscono sei mesi di dilazione? Non li garantiscono, per lo meno non li garantiscono sempre: si può avere una dilazione di sei o magari, in certi casi, persino di diciotto mesi e pure di più, ma anche solo di uno o due mesi. Non dobbiamo dimenticare, infine, che nel caso in cui vi sia l'inadempienza, secondo l'articolo 27 ultimo comma del disegno di legge nel testo della maggioranza, l'esecuzione dello sfratto deve esser fatta non oltre i trenta giorni.

PRESIDENTE. Se non si paga l'affitto...!

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Non si tratta soltanto di non pagare l'affitto, che del resto costituisce oggi una inadempienza molto lieve, tanto è vero che l'inquilino può pagare l'affitto in qualunque momento.

Si può profitare, ad esempio, anche l'inadempienza derivante dall'esercizio del subaffitto, che non è soltanto consentito, ma addirittura favorito dalla legislazione vigente.

Tuttavia nella legge per l'edilizia economica e popolare il fatto stesso del subaffitto costituisce un elemento di risoluzione immediata della concessione. Il che è anche in contrasto con l'interesse collettivo, particolarissimo in questo periodo, in vista dell'Anno Santo.

D'altra parte, l'onorevole Rocchetti ci ricorda che l'articolo 27 delle disposizioni sugli sfratti parla di sentenza e di ordinanza di rilascio di immobile. Ma, onorevole Rocchetti, proprio qui la volevo, perché questo costituisce un argomento fondamentale per la mia opposizione all'emendamento Lecciso, dappoiché nel caso dei rapporti con l'I.N.C.I.S., ecc., non vi sarà sentenza od ordinanza di rilascio di immobile, vi sarà un atto amministrativo.

E la stessa amministrazione dell'istituto od ente che revoca la concessione e mette l'inquilino in mezzo alla strada. Io domando: nel caso in cui all'inquilino è revocata la concessione in base al provvedimento amministrativo, l'articolo 27 e seguenti si applicano o no?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Sì! È questo lo scopo dell'articolo nella formulazione proposta dall'onorevole Lecciso.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Se si applicano e se l'articolo vuol dire questo, bisogna sopprimere l'inciso « in quanto applicabili », che potrebbe generare equivoco, in riferimento, da un lato, al richiamo alla sentenza od ordinanza di cui all'articolo 27 e se

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1949

guenti, e, dall'altro, alla speciale procedura della legge sull'I.N.C.I.S., ecc.

Se siamo d'accordo, è necessario approvare una norma più chiara, dicendo che le disposizioni sugli sfratti devono essere applicate a tutti questi rapporti.

Ciò affermo senza per altro impegnare il mio voto personale e quello dei colleghi della mia parte se non in via subordinata, poiché noi siamo sempre del parere che debba essere approvato il testo da noi proposto.

TAMBRONI. Desidero obiettare che le osservazioni fatte dal collega Capalozza non mi pare che sul terreno pratico abbiano un fondamento. L'onorevole Capalozza si preoccupa della eseguibilità degli sfratti sul terreno della legislazione particolare dell'Istituto delle case popolari e dell'I.N.C.I.S.

Io vorrei dire che su un terreno pratico in senso assoluto, questo non avviene mai; e ciò posso dire perché io sono, purtroppo, il Presidente dell'Istituto delle case popolari.

L'Istituto delle case popolari oggi evita, anche quando ne avrebbe delle ragioni fondate, di dare lo sfratto, poiché per quella abitazione che si rendesse libera immediatamente vi sono 100, 200, 1000 o 2000 che postulano per averla.

La situazione delle case popolari oggi è tale, soprattutto nelle città, le quali abbisognano di costruzioni, che nessuno pensa di perdere del tempo per dare lo sfratto ad un inquilino. Pertanto, una preoccupazione di questo genere è, starei per dire, irrazionale.

Quindi, l'emendamento dell'onorevole Lecciso potrebbe essere approvato.

Vorrei, inoltre, pregare la Commissione di tener presente che io in questo momento sono portavoce di un voto espresso la settimana scorsa da tutti gli Istituti delle case popolari d'Italia, per l'approvazione dell'articolo 32 di questo disegno di legge, poiché questi istituti stanno andando in rovina. Vi sono appartamenti affittati prima della guerra per i quali si pagano 65 lire al mese di fitto e la quofa massima arriva a 120 lire per un appartamento di tre vani, più gli accessori. Voi capite che con una tale somma non si provvede nemmeno alle spese di manutenzione.

Qui si tratta di difendere l'edilizia popolare, poiché, ad un certo momento, questi istituti potranno trovarsi in una situazione di bilancio talmente disastrosa che la loro stessa vita verrà ad essere compromessa. Né ormai si può pensare ad un aiuto dello Stato, poiché, con l'ultima legge approvata ed entrata in vigore, lo Stato non interviene se non con la corresponsione di un tasso del 4 per

cento. Quindi, questi Istituti non hanno altre risorse, non hanno capitali propri, non hanno naturalmente investimenti propri e perciò, se voi togliete loro la possibilità di aumentare il fitto nella misura stabilita dalla legge, tutte le case costruite fin qui andranno in malora.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Io debbo ricordare che è così vero che l'I.N.C.I.S. e gli Istituti delle case popolari si servono della procedura speciale per cacciar via gli inquilini, che, proprio recentemente, un collega di parte socialdemocratica mi ha detto di voler presentare una interrogazione per denunciare questo caso: un inquilino dell'I.N.C.I.S. ha ricevuto l'ordine di lasciare la casa entro il periodo di dieci o dodici giorni.

In un recente fascicolo del *Foro civile* si cita, poi, una sentenza del pretore di Roma, secondo cui il contratto di locazione con l'I.N.C.I.S. si risolve senza pronuncia da parte del giudice.

E la Cassazione stabilisce che le ordinanze di rilascio degli Istituti autonomi per le case popolari costituiscono atti amministrativi soggetti alla disciplina propria degli atti medesimi.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Rinunciamo all'inciso.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo proposto dagli onorevoli Capalozza, Pietta ed altri, di cui ha già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultima formulazione dell'articolo proposto dall'onorevole Lecciso, cioè senza l'inciso « in quanto applicabili », di cui do nuovamente lettura:

« Con altra legge saranno regolati i rapporti tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari e l'Ente edilizio di Reggio Calabria ed i loro inquilini, anche per quanto riguarda la gestione e assegnazione degli alloggi nelle zone terremotate.

« Sino all'emanazione della nuova legge le norme di cui al capo VI contenente disposizione sugli sfratti sono estese ai sopradetti rapporti ».

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.